

Legge regionale 26 marzo 1996 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 27/03/1996

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 << Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b >>.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 35/1995)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:

<<5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara già espletata, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell'ambito degli esperti risultati idonei. >>.